



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio

Pos. 442/08

Prot.n. 0006742

Sassari,

19 FEB. 2018

Cl. I-4.3

AL COMUNE DI NULE  
UFFICIO TECNICO  
VIA ROMA N. 1  
07010 NULE  
*protocollo.nule@legalmail.it*

E, P.C.

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE  
DI SASSARI, OLBIA-TEMPIO E NUORO  
07100 SASSARI  
*mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it*

Comunicazione trasmessa  
via pec, ai sensi dell'art.  
48, D. Lgs. n. 82/2005

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE  
URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA  
09123 CAGLIARI  
*urbanistica@pec.regione.sardegna.it*

AL SERVIZIO OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO  
E DEL TERRITORIO,  
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI  
09123 CAGLIARI  
*eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it*

Oggetto: Determinazione n. 273 del 19 FEB. 2018. Approvazione ai sensi dell'art. 9,  
comma 5, della L.R. 12.08.1988, n. 28, del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima  
formazione del Comune di NULE

In allegato alla presente si trasmette, in originale, la Determinazione richiamata in oggetto.

Il Direttore del Servizio  
Dott. Giovanni Serra



SETTORE PIANI PROGRAMMI OPERE PUBBLICHE  
E INTERVENTI GRANDE IMPATTO SASSARI  
Resp.: ing. P. Tassab



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio

19 FEB. 2018

DETERMINAZIONE N. 243 PROT. N. 6462 DEL \_\_\_\_\_

**Oggetto: Pos. 442/08 – Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di NULE.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE** le LL.RR. 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31;
- VISTI** gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348;
- VISTO** l’art. 12, comma 5 della L.R. 29.05.2007, n. 2;
- VISTO** il Decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica n. 3/523 del 26.02.2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
- VISTO** il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della Regione n.14865/36 del 18.06.2015 di nomina del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio;
- VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 9 della L.R. 12.08.1998, n. 28, l’art. 28 della L. 17.08.1942, n. 1150 e l’art. 6 del D.P.R. 22.05.1975, n. 480;
- VISTA** la Direttiva n. 1 adottata con Decreto n. 3186 del 26.10.1998 dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/7 del 15.10.1998, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 32 del 19.10.1998;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n.82 del 07.09.2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo – Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05.09.2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 08.09.2006;
- VISTA** la Determinazione 1435/DG del 10.12.2007 del Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia recante “Atto ricognitivo riguardante la perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Nule”;
- VISTA** la Determinazione n. 3058/DG del 17.12.2008 del Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia recante “Verifica di conformità ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale - Indirizzi applicativi di cui al D.G.R. 16/3





del 24.04.07 - Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Nule approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 in data 29.10.1987”;

**CONSIDERATO** che il Comune di Nule ha aderito al “Protocollo di Intesa per la condivisione di finalità e metodologie per la gestione e valorizzazione del patrimonio costruito storico e la redazione dei piani particolareggiati per i centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”, di cui alla nota dell’Assessore EE.LL.FF.UU. prot. 72/GAB del 11.01.2012, in attuazione della Deliberazione G.R. n.33/35 del 10.08.2011 “Contributi ai Comuni per la redazioni dei PP in adeguamento al PPR”, in virtù del quale ha definito il “Piano Operativo e Finanziario” approvato dall’Amministrazione Regionale;

**VISTA** la nota prot. n. 4069 del 15.11.2016 assunta agli atti di questo Servizio in data 17.11.2016, prot. 44286, con la quale il Comune di Nule ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2016 relativa all’adozione preliminare del “Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano paesaggistico Regionale del Comune di Nule” corredata dei relativi elaborati progettuali in formato digitale (DVD);

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 25897/XIV.12.2 del 30.06.2017, con la quale questo Servizio ha formulato le proprie Osservazioni, ai sensi di quanto previsto dall’art.25 della citata Direttiva n.1 (D.G.R. 45/7 del 15.10.1998) emessa ai sensi della L.R. 28/1998, che si richiama integralmente;

**PRESO ATTO** che, con Determinazione n. 134 del 19.01.2017 del *Settore Servizi Tecnologici – Ambiente e Agricoltura Nord Ovest* della Provincia di Sassari, il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima formazione del Comune di Nule è stato escluso dalla procedura di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 152/2006;

**TENUTO CONTO** degli esiti della riunione svoltasi in data 09.11.2017 presso i locali del Servizio scrivente, alla presenza dei progettisti del Piano, del personale tecnico e degli Amministratori comunali e dei funzionari di questo Ufficio, durante la quale si è fornita l’assistenza tecnica necessaria per la risoluzione condivisa delle criticità evidenziate nelle Osservazioni di cui sopra;

**VISTA** la nota prot. 4096 del 05.12.2017 assunta agli atti di questo Servizio in data 05.12.2017, prot. 47054, con la quale il Comune di Nule ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2017 relativa al “Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Esame osservazioni cittadini e approvazione definitiva” ai sensi dell’art. 20 della L.R.22.12.1989 n.45 e s.m.i., corredata dei relativi elaborati tecnico-progettuali in formato digitale (DVD);

**PRESO ATTO** che nella documentazione del Piano Particolareggiato approvato sono state riassunte ed accolte gran parte delle Osservazioni proposte da questo Servizio e segnalate con la sopraccitata nota prot. n. 25897/XIV.12.2 del 30.06.2017, ad eccezione di quelle, ribadite e concordate nel corso dell’incontro tecnico di cui sopra, con particolare riferimento alla realizzazione della nuova edificazione nell’ “isolato 63 U.E. n.5”, per il quale la soluzione prospettata, identica a quella di cui all’adozione preliminare, non corrisponde ad alcuna delle tipologie edilizie storiche individuate nell’Abaco riportato nella Tav. 6a e le caratteristiche



architettoniche proposte (es. colmo perpendicolare all'asse stradale) non rispettano i canoni tipici dell'edilizia tradizionale;

## RITENUTO

che il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Nule – con esclusione di quanto evidenziato al punto precedente – e nel rispetto delle successive prescrizioni, contenga sufficienti gradi di approfondimento in merito alla tutela e valorizzazione degli assetti paesaggistici del nucleo storico e del suo contesto territoriale, promuovendo la conservazione ed il recupero degli elementi identitari superstiti e favorendo l'integrazione delle nuove attività volte all'utilizzo compatibile dell'edificato storico, degli spazi pertinenziali e pubblici, conformemente con quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

## DETERMINA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 12.08.1998, n. 28, art. 9, comma 5, il "Piano particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Nule", in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2017, così come descritto e rappresentato negli elaborati firmati e allegati in formato digitale alla nota del Comune di Nule prot. 4096 del 05.12.2017, assunta agli atti di questo Servizio in data 05.12.2017, prot. 47054, **a condizione che:**
  - la nuova costruzione prevista nell'Unità edilizia n.3, dell'Isolato n.63, si conformi alle soluzioni indicate nelle Osservazioni di cui alla nota prot. n. 25897/XIV.12.2 del 30.06.2017 e nell'incontro di assistenza tecnica tenutosi presso il Servizio scrivente in data 09.11.2017, facendo riferimento a quanto indicato nello studio degli schemi tipologici di aggregazione delle "Case a cellule elementari della montagna" dei "Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna".
2. **L'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 28/1998 e s.m.i., dovrà essere resa non solo in relazione alle previsioni del Piano ma dovrà tener conto anche delle prescrizioni riportate nella presente determinazione.**
3. Ogni eventuale variante al Piano dovrà essere preventivamente approvata da questo Servizio e le opere programmate in sede esecutiva dovranno essere progettate conformemente alle prescrizioni in esso contenute.
4. Ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 12.08.1998, n. 28, art.3, comma 1, lett. a), c) e h-bis), le successive autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., relative ad opere ed interventi da realizzarsi all'interno dell'area assoggettata al Piano attuativo in oggetto, dovranno essere rilasciate dall'Amministrazione delegata, previa attestazione della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dello stesso articolo, da espletarsi secondo le direttive riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 30.07.2009. A tal proposito, si rammenta che:
  - la documentazione progettuale da allegare alle istanze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è quella stabilita dal D.P.C.M. 12.12.2005, per le procedure ordinarie e dal D.P.R. 31/2017, per le procedure semplificate.
5. La presente approvazione è rilasciata ai soli fini di tutela paesaggistica di cui alla Parte III – Titolo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.).





Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio

DET. 273  
del 19 FEB. 2018

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

6. Copia della presente determinazione è trasmessa:
  - al Comune di Nule;
  - al MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro;
  - alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
  - all'Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della L.R. 13.11.1998, n. 31.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21 e 24 della L.R.13.11.1998, n. 31, secondo le modalità di cui alla L.1199/1971. E' ammesso, altresì, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010.

Il Direttore del Servizio  
Dott. Giovanni Serra



SETTORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP.  
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO SASSARI  
Resp.: ing. Paolo Sanna  
Istruttore: aMR